



ATTO N. 1277/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore Presidente Olivier Bruno Dottorini

*Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno
Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del Regolamento interno*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Autorizzazione alla Giunta regionale per l'accesso all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti locali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64”

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 23/7/2013

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 23/7/2013



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 23 luglio 2013 ha esaminato in sede redigente, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno, l'atto n. 1277 ed ha approvato all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, i n. 3 articoli di cui consta il disegno di legge.

Inoltre, la Commissione ha nominato quale relatore al Consiglio il Presidente Olivier Bruno Dottorini ed ha autorizzato la relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno.

Si richiede l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del Regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 19 luglio 2013 e assegnato per competenza in pari data alla I Commissione consiliare permanente, in sede redigente, ed al Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento suddetto, concernente: "Autorizzazione alla Giunta regionale per l'accesso all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti locali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64" (ATTO N. 1277);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno l'esame si è svolto in sede redigente;

VISTO il parere espresso dal Comitato per la Legislazione ai sensi l'articolo 39, comma 5, lettera a) del Regolamento interno;

VISTI gli articoli deliberati dalla I Commissione consiliare permanente;

UDITA la relazione della I Commissione consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal Presidente Olivier Bruno Dottorini (ATTO N. 1277/BIS);

ATTESO pertanto che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento medesimo è riservata all'Assemblea la votazione finale;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;




- a) *con votazione finale sull'intera legge che ha registrato voti favorevoli, voti contrari e voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

di approvare la legge regionale concernente: "Autorizzazione alla Giunta regionale per l'accesso all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti locali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64" composta di n. 3 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO DELIBERATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (ART. 28. c. 2 R.I.)
<p style="text-align: center;">Art. 1 (Autorizzazione alla Giunta regionale per l'accensione dell'anticipazione)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Autorizzazione alla Giunta regionale per l'accensione dell'anticipazione)</p>
<p>1. La Giunta regionale è autorizzata ad accedere alle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013, nelle misure previste dai decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013.</p>	<p>1. La Giunta regionale è autorizzata ad accedere alle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nelle misure previste dai decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito dalla legge n. 64 del 2013.</p>
<p>2. La Regione trasferisce agli enti del servizio sanitario regionale le somme derivanti dalle anticipazioni di cui al comma 1, da destinare, in via esclusiva, al pagamento dei debiti previsti dai piani di pagamento di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013.</p>	<p>2. La Regione trasferisce agli enti del servizio sanitario regionale le somme derivanti dalle anticipazioni di cui al comma 1, da destinare, in via esclusiva, al pagamento dei debiti previsti dai piani di pagamento di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito dalla legge n. 64 del 2013.</p>
<p>3. La Giunta regionale provvede con proprio atto a disciplinare gli adempimenti necessari in attuazione del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013.</p>	<p>3. La Giunta regionale provvede con proprio atto a disciplinare gli adempimenti necessari in attuazione del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito dalla legge n. 64 del 2013.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Rimborso dell'anticipazione)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Rimborso dell'anticipazione)</p>
<p>1. Al rimborso delle anticipazioni di cui all'articolo 1 la Regione provvede con oneri a carico del proprio bilancio, alle condizioni previste alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013.</p>	<p>1. Al rimborso delle anticipazioni di cui all'articolo 1 la Regione provvede con oneri a carico del proprio bilancio, alle condizioni previste alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito dalla legge n. 64 del 2013.</p>
<p>2. Il pagamento del rimborso delle</p>	



<p>anticipazioni di liquidità è garantito dalla Regione mediante l'utilizzo di apposite unità previsionali di base e di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, per l'intera durata del rimborso stesso.</p>	<p>IDEM</p>
<p>3. Le spese per il rimborso delle anticipazioni di liquidità, sia per il rimborso della parte capitale che della quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).</p>	<p>IDEM</p>
<p>Art. 3 (Norma finanziaria)</p>	<p>Art. 3 (Norma finanziaria)</p>
<p>1. Per l'attuazione dei precedenti articoli e con riferimento al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013, di cui al comma 2 dell'art. 3 decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, vengono istituite nel bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, le seguenti unità previsionali di base al fine di iscrivere l'anticipazione di liquidità, nella parte entrata, e i relativi trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, nella parte spesa, con i relativi stanziamenti in termini di competenza e di cassa:</p>	<p>1. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 e con riferimento al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013, di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito dalla legge n. 64 del 2013, vengono istituite nel bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, le seguenti unità previsionali di base al fine di iscrivere l'anticipazione di liquidità, nella parte entrata, e i relativi trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, nella parte spesa, con i relativi stanziamenti in termini di competenza e di cassa:</p>

Entrata - Bilancio 2013 - In aumento		
upb/cap	denominazione	importo
5.02.001	Anticipazioni di cassa ed altre operazioni creditizie	17.222.000,00
3218 (N.I.)	Anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64)	17.222.000,00

IDEM

Spesa - Bilancio 2013 - In aumento		
upb/cap	denominazione	importo
12.2.003	Programmi regionali del settore sanitario	17.222.000,00
7206 (N.I.)	Trasferimenti in capitale agli enti del servizio sanitario regionale a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64)."	17.222.000,00

IDEM




<p>2. La Giunta regionale - per l'iscrizione dell'anticipazione di liquidità; nella parte entrata del bilancio regionale e per l'iscrizione dei relativi trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, nella parte spesa del bilancio, di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013 - è autorizzata ad apportare le conseguenti ulteriori variazioni al bilancio di competenza e di cassa.</p>	<p>2. La Giunta regionale - per l'iscrizione dell'anticipazione di liquidità; nella parte entrata del bilancio regionale e per l'iscrizione dei relativi trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, nella parte spesa del bilancio, di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito dalla legge n. 64 del 2013 - è autorizzata ad apportare le conseguenti ulteriori variazioni al bilancio di competenza e di cassa.</p>
<p>3. Per il finanziamento degli oneri relativi al rimborso delle anticipazioni, di cui ai commi precedenti, è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2014 e di euro 2.000.000,00 a decorrere dall'esercizio 2015 con imputazione nella Upb 15.1.001 per la quota interessi e nella Upb 15.3.003 per la quota capitale. Alla relativa copertura si fa fronte, per l'esercizio 2014, quanto a euro 700.000,00 con riduzione dello stanziamento della Upb 15.1.003-cap. 6080 e quanto ad euro 300.000,00, con riduzione della Upb 15.3.002-cap. 9790; per l'esercizio 2015, quanto a euro 1.400.000,00 con riduzione dello stanziamento della Upb 15.1.003-cap. 6080 e quanto ad euro 600.000,00 con riduzione della Upb 15.3.002-cap.9790:</p>	<p>3. Per il finanziamento degli oneri relativi al rimborso delle anticipazioni, di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2014 e di euro 2.000.000,00 a decorrere dall'esercizio 2015 con imputazione nella Upb 15.1.001 per la quota interessi e nella Upb 15.3.003 per la quota capitale. Alla relativa copertura si fa fronte, per l'esercizio 2014, quanto a euro 700.000,00 con riduzione dello stanziamento della Upb 15.1.003-cap. 6080 e quanto ad euro 300.000,00, con riduzione della Upb 15.3.002-cap. 9790; per l'esercizio 2015, quanto a euro 1.400.000,00 con riduzione dello stanziamento della Upb 15.1.003-cap. 6080 e quanto ad euro 600.000,00 con riduzione della Upb 15.3.002-cap.9790:</p>

Spesa - Bilancio 2014 - In diminuzione		
upb/cap	denominazione	importo
15.1.003	Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione	700.000,00
6080	Interessi passivi di preammortamento e ammortamento di mutui passivi. (spese obbligatorie)	700.000,00
15.3.002	Quota capitale per ammortamento mutui a carico della Regione	300.000,00
9790	Rate ammortamento di mutui passivi (spese obbligatorie).	300.000,00

IDEM

Spesa - Bilancio 2014 - In aumento		
upb/cap	denominazione	importo
15.1.001	Anticipazioni di cassa ed altre operazioni creditizie	700.000,00
661 (N.I.)	Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato e valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64). - Spese obbligatorie.	700.000,00

IDEM



15.3.003	Restituzione anticipazione di cassa ed altre operazioni creditizie	300.000,00
9717 (N.I.)	Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64). - Spese obbligatorie.	300.000,00

IDEM

Spesa - Bilancio 2015 - In diminuzione		
upb/cap	denominazione	importo
15.1.003	Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione	1.400.000,00
6080	Interessi passivi di preammortamento e ammortamento di mutui passivi. (spese obbligatorie)	1.400.000,00
15.3.002	Quota capitale per ammortamento mutui a carico della Regione	600.000,00
9790	Rate ammortamento di mutui passivi (spese obbligatorie).	600.000,00

IDEM

Spesa - Bilancio 2015 - In aumento		
upb/cap	denominazione	importo
15.1.001	Anticipazioni di cassa ed altre operazioni creditizie	1.400.000,00
661 (N.I.)	Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64). - Spese obbligatorie.	1.400.000,00
15.3.003	Restituzione anticipazione di cassa ed altre operazioni creditizie	600.000,00
9717 (N.I.)	Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64). - Spese obbligatorie.	600.000,00

IDEM

4. A decorrere dall'esercizio 2016, la Regione provvede alla copertura degli oneri per il rimborso delle anticipazioni e degli interessi, derivanti dall'attuazione della presente legge, con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27 dalla legge regionale n. 13 del 2000.

IDEM



b) con distinta votazione che ha registrato voti favorevoli, voti contrari e voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.